DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 7

A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria e' concessa, una indennita' speciale non riversibile, di L. 20.000 annue a condizione che a detta data non svolgano comunque attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. L'indennita' di cui al precedente comma e' corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it